

Franca Selvatici

CRONACA NERA E GIUDIZIARIA

7 novembre 2015

**Raccomandazione del
Consiglio d'Europa
su informazione e
procedimenti penali**

Privacy e giornalismo

diritto di cronaca e diritti dei cittadini
a cura di *Mauro Paissan*



On line la seconda edizione aggiornata

Allegati

Codice in materia di protezione dei dati personali | Parte II Titolo XII: Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica | Capo II - Codice di Deontologia | Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica | Il codice deontologico | Raccomandazione R(2003)13 del Consiglio d'Europa su informazione e procedimenti penali

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Gazzetta ufficiale 29 luglio 2003, n. 174)

Parte II - Titolo XII: Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica

Capo I - Profili generali

Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art. 137. Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

- a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26 ⁽¹⁾;
- b) alle garanzie previste dall'articolo 27 ⁽²⁾ per i dati giudiziari;
- c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 ⁽³⁾ e 26 ⁽⁴⁾.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 ⁽⁵⁾ e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138. Segreto professionale

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) ⁽⁶⁾, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Capo II - Codice di Deontologia

Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 ⁽⁷⁾ l'adozione dal parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13 ⁽⁸⁾.

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12 ⁽⁹⁾.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) ⁽¹⁰⁾.



CODICE DEONTOLOGICO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA
(Gazzetta ufficiale 3 agosto 1998, n. 179)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto il comma 4 bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicitari e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;

Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla

data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;

Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

DISPONE

la trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998 [doc. web n. [46685](#)]

IL PRESIDENTE
Rodotà

Ordine dei giornalisti - Consiglio Nazionale

IL CODICE DEONTOLOGICO

Articolo 1 - Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e

vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675 del 1996.

Articolo 2 - Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675 del 1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del 1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69 del 1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675 del 1996.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Articolo 3 - Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Articolo 4 - Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 5 - Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Articolo 6 - Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è

avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Articolo 7 - Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Articolo 8 - Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Articolo 9 - Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Articolo 10 - Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 11 - Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di

particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 12 - Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675 del 1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Articolo 13 - Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69 del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

[doc. web n. [46685](#)]



RACCOMANDAZIONE R(2003)13 DEL CONSIGLIO D'EUROPA SU INFORMAZIONE E PROCEDIMENTI PENALI

Questo testo è stato adottato il 10 luglio 2003 dal Comitato dei ministri degli stati membri del Consiglio di Europa e ha per titolo "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali". (Traduzione non ufficiale a cura dell'Ufficio del Garante)

Principio 1 - Informazione del pubblico attraverso i mezzi di comunicazione

Il pubblico deve poter essere informato sull'attività delle autorità giudiziarie e di polizia attraverso i mezzi di comunicazione. Pertanto, i giornalisti devono avere la possibilità di riferire e commentare liberamente il funzionamento del sistema giudiziario penale, con le sole limitazioni previste ai sensi dei principi che seguono.

Principio 2 - Presunzione di innocenza

Il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un giusto processo. Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi dai mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato.

Principio 3 - Accuratezza delle informazioni

Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero fornire ai mezzi di comunicazione soltanto informazioni precedentemente verificate oppure informazioni basate su ipotesi ragionevoli. Quest'ultima circostanza dovrebbe essere specificata chiaramente ai mezzi di comunicazione.

Principio 4 - Accesso alle informazioni

Qualora un giornalista abbia ottenuto lecitamente da autorità giudiziarie o di polizia informazioni in rapporto a procedimenti penali in corso, tali autorità dovrebbero fornire le informazioni in oggetto, senza discriminazioni, a tutti i giornalisti che ne facciano o ne abbiano fatto richiesta.

Principio 5 - Modalità di informazione dei mezzi di comunicazione

Qualora autorità giudiziarie e di polizia abbiano deciso autonomamente di fornire informazioni ai mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali in corso, tali informazioni dovrebbero essere fornite senza discriminazioni e, ogniquale volta, ciò risulti possibile, attraverso

comunicati stampa, conferenze stampa tenute da funzionari/ufficiali autorizzati o analoghe modalità comunque autorizzate.

Principio 6 – Informazione regolare durante procedimenti penali

In rapporto a procedimenti penali di interesse pubblico, o ad altri procedimenti penali che abbiano suscitato particolare attenzione da parte del pubblico, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero informare i mezzi di comunicazione sui passi più importanti compiuti purché ciò non comprometta il segreto investigativo e le indagini di polizia né impedisca o ritardi la conclusione dei procedimenti stessi. Qualora si tratti di procedimenti penali condotti per periodi prolungati, le informazioni in oggetto dovrebbero essere fornite a intervalli regolari.

Principio 7 – Divieto di sfruttare le informazioni

Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di sfruttare informazioni relative a procedimenti penali in corso per finalità commerciali o comunque diverse da quelle pertinenti all'attuazione delle norme di legge.

Principio 8 – Tutela della privacy in rapporto a procedimenti penali in corso

Nel fornire informazioni relative a persone sospettate, imputate o condannate oppure ad altri soggetti coinvolti in procedimenti penali si dovrebbe rispettare il diritto di tali persone alla tutela della privacy, conformemente all'articolo 8 della Convenzione. Particolare tutela dovrebbe essere fornita ai soggetti coinvolti che siano minori di età e ad altri soggetti vulnerabili, nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate. In ogni caso, si dovrebbero tenere particolarmente presenti le conseguenze nocive che possono investire le persone di cui al presente Principio a seguito della rivelazione di informazioni tali da consentirne l'identificazione.

Principio 9 – Diritto di rettifica o diritto di replica

Salva la disponibilità di altri strumenti, chiunque sia stato oggetto di notizie inesatte o diffamatorie su mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali dovrebbe avere il diritto di rettifica o di replica, secondo i casi, nei confronti dei mezzi di comunicazione interessati. Il diritto di rettifica dovrebbe sussistere anche con riferimento a comunicati stampa contenenti informazioni inesatte che siano stati rilasciati da autorità giudiziarie o di polizia.

Principio 10 – Necessità di prevenire influenze pregiudizievoli

In rapporto a procedimenti penali, soprattutto qualora vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento.

Principio 11 – Pregiudizio derivante dalla pubblicizzazione nella fase pre-dibattimentale

Qualora la persona accusata di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace.

Principio 12 – Ammissione dei giornalisti

I giornalisti dovrebbero poter accedere alle udienze pubbliche ed alla pubblica lettura di sentenze senza alcuna discriminazione e senza la necessità di previo accredito. Non dovrebbero essere esclusi dai dibattimenti, tranne e nella misura in cui il pubblico ne sia escluso ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

Principio 13 – Accesso dei giornalisti alle aule giudiziarie

Le autorità competenti dovrebbero prevedere che nelle aule giudiziarie sia disponibile un numero di posti per i giornalisti tale da soddisfare la relativa domanda, senza escludere la presenza del pubblico e salvo che ciò risulti chiaramente impraticabile.

Principio 14 – Servizi in diretta e registrazioni nelle aule giudiziarie

Non dovrebbe essere consentito effettuare servizi in diretta o registrazioni in aule giudiziarie, tranne e nella misura in cui ciò sia permesso espressamente da disposizioni di legge o dalle competenti autorità giudiziarie. Questo tipo di servizi dovrebbero essere autorizzati soltanto se non comportano un grave rischio di esercitare indebita influenza sulle vittime, i testimoni, le parti in causa, i giurati o i giudici.

Principio 15 – Ausili per le attività informative dei mezzi di comunicazione

Le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione dei giornalisti, su semplice richiesta e tempestivamente, informazioni relative al calendario delle udienze, alla formulazione di atti di accusa o imputazioni, ed ogni altra informazione pertinente alle cronache giudiziarie, a meno che ciò risulti impraticabile. Ai giornalisti dovrebbe essere consentito, senza discriminazioni, di fare o ottenere copia di sentenze delle quali sia stata data pubblica lettura. I giornalisti dovrebbero avere la possibilità di diffondere o comunicare al pubblico tali sentenze.

Principio 16 – Protezione dei testimoni

Non si dovrebbe rivelare l'identità dei testimoni, a meno che un testimone abbia dato preventivamente il proprio consenso, l'identificazione del testimone sia di interesse pubblico, oppure la testimonianza sia già stata resa pubblicamente. Non si dovrebbe mai rivelare l'identità di un testimone se ciò può metterne in pericolo la vita o la sicurezza. Occorre rispettare quanto previsto dai programmi di protezione per testimoni, soprattutto nei procedimenti penali relativi alla criminalità organizzata o a reati intrafamiliari.

Principio 17 – Informazione da parte dei mezzi di comunicazione sull'esecuzione di condanne giudiziarie

Ai giornalisti dovrebbe essere consentito avere contatti con persone che scontano pene detentive in carcere, nella misura in cui ciò non pregiudichi la corretta amministrazione della giustizia, i diritti dei detenuti e del personale penitenziario o la sicurezza dell'istituto di detenzione.

Principio 18 – Informazione da parte dei mezzi di comunicazione successiva all'esecuzione di condanne giudiziarie

Al fine di non pregiudicare la reintegrazione sociale di persone che abbiano scontato condanne giudiziarie, il diritto alla tutela della privacy sancito dall'articolo 8 della Convenzione dovrebbe comprendere il diritto di tutelare l'identità di tali persone in rapporto al reato pregresso una volta scontata la condanna giudiziaria, tranne che le suddette persone abbiano espressamente acconsentito alla rivelazione della loro identità oppure loro stesse ed il reato pregresso siano, o siano tornati ad essere, di interesse pubblico.



NOTE

(1) L'articolo 26 del Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che "I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".

(2) Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari): "1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili."

(3) Art. 23 (Consenso): "1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili."

(4) Vedi nota n. 1.

(5) Art. 2 (Finalità): "1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. 2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento."

(6) La disposizione citata prevede, in materia di accesso ai dati personali, il diritto dell'interessato di ottenere l'indicazione dell'origine dei propri dati.

(7) Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta): "1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione ed il rispetto. 2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'Allegato A) del presente codice. 3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139."

(8) L'articolo 13 detta disposizioni in materia di informativa agli interessati, prevedendone contenuti e modalità.

(9) Vedi nota n. 7.

(10) Art. 143 (Procedimento per i reclami): "1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento: a) (...); b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati; (...)"

**Intervento dell'
Avv. Corso Bovio
su informazione e
procedimenti penali**

20/08/2007 - RICORDIAMO CORSO BOVIO

Un suo appassionato intervento in difesa della libertà di stampa: "decalogo" sul diritto dei giornalisti ad avere notizie sui processi e sul dialogo con l'Autorità giudiziaria.

Era uno dei pochi avvocati penalisti per i quali l'espressione "principe del foro" non fosse inflazionata smanceria. Generazioni di giornalisti hanno studiato sui suoi libri per affrontare l'esame da professionisti. L'Ordine dei giornalisti delle Marche vuole ricordare Corso Bovio, uno dei più noti penalisti milanesi, docente di Giurisprudenza e autore di numerose pubblicazioni. Lo ricordiamo anche come apprezzatissimo docente all'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino dove svolgeva il corso di diritto penale assieme ad alcuni suoi più fidati collaboratori come Caterina Malavenda e Carlo Melzi d'Eril.

Corso Bovio si è ucciso all'inizio di luglio nel suo studio di Milano (a due passi dal Palazzo di Giustizia) con un colpo di pistola. In mattinata era stato a Prato per una causa. Intorno alle 14 era rientrato in studio in compagnia di un collega. A quest'ultimo ha consegnato una lettera avvisandolo di recapitarla alla moglie nel momento in cui gliene avrebbe dato istruzione. Poi si è chiuso nel suo ufficio e poco dopo i suoi collaboratori hanno sentito lo sparo.

Nato a Milano il 5 maggio del 1948, Corso Bovio era l'ultimo discendente di una grande famiglia di avvocati e giuristi napoletani. Fra i suoi antenati celebri il filosofo Giovanni Bovio, suo bisnonno (nato a Trani e napoletano d'adozione) e il nonno Libero Bovio, poeta, giornalista ed editore napoletano, paroliere di canzoni immortali come Reginella. Suo padre Giovanni, morto negli anni '70, era stato uno dei maggiori avvocati del foro di Milano.

Era titolare da molti anni di uno dei maggiori studi che si occupano di diritto all'informazione e di diritto penale. Aveva assistito molte case editrici quali la Rcs, Sole 24 Ore, la Società San Paolo e altre.

Collaborava a svariate testate tra cui Famiglia Cristiana e Oggi e pubblicato con Selezione dal Reader's Digest una "Enciclopedia legale". Corso Bovio aveva inoltre curato per l'Ordine Nazionale dei Giornalisti varie edizioni del manuale Diritto e informazione, pubblicando diversi articoli su riviste giuridiche in particolare appunto sul diritto della stampa. E' stato Consigliere Nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Membro del Consiglio direttivo dell'Associazione lombarda giornalisti e della Federazione nazionale della stampa.

L'Ordine dei giornalisti delle Marche vuole ricordarlo e onorarlo proponendo un suo appassionato intervento in difesa della libertà di stampa; intervento svolto nel convegno di Bema del 7 luglio 2006 su "Società, informazione e Giustizia". Con il suo intervento (che abbiamo tratto dal sito di Franco Abruzzo, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1989 al giugno scorso, www.francoabruzzo.it) Corso Bovio spiegava la raccomandazione del Comitato dei ministri europei del 10 luglio 2003 n. 2003/13 sulla diffusione di informazioni attraverso i media in relazione ai processi penali.

Ecco l'intervento di Corso Bovio:

Lo scandalo della scalata dell'Antonveneta che ha colpito il mondo bancario nel 2005, la vicenda delle partite di calcio truccate, l'inchiesta di Potenza che ha portato in carcere Vittorio Emanuele di Savoia, da ultimo le indagini sulla complicità di ufficiali del Sismi con la Cia nel rapimento di Abu Omar, sono i più clamorosi filoni investigativi che fanno lavorare il "tribunale mediatico" in udienza ininterrotta. Intercettazioni, interrogatori, copie di atti, hanno riempito pagine e pagine di giornali.

Nel caso di Potenza la misura cautelare integrale è pervenuta alla stampa su supporto informatico. L'interrogatorio del cittadino Savoia (*che ha confessato peccati carnali e che ha ingenuamente chiesto ai magistrati "ma mia moglie non saprà nulla di quello che dico?"*: avrebbe meritato la risposta "non possiamo dirle se sua moglie lo saprà, certo lo sapranno i cronisti e tutti i lettori dei giornali") ha occupato il supplemento di un quotidiano che ha dato alle stampe il verbale nella sua interezza. Il flusso di notizie giudiziarie arriva in edicola in mille rivoli e in cento fiumi. E non v'è una autorità di bacino, non v'è un regolatore dei flussi delle informazioni. Vi sono però decine di esondazioni. Si verifica anche qualche devastante alluvione. Oggi però è in vigore un nuovo principio per quanto riguarda le Procure della Repubblica.

Il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, prevede il riassetto dell'ufficio del P.M. nel quadro della riforma dell'Ordinamento giudiziario, riforma contestata e della quale si discute l'azzeramento, ma che è, per quanto qui interessa, valida ed efficace. L'art. 5 prevede che "il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione". E aggiunge che "ogni informazione inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del processo". Ed ancora, precisa che "è fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio", sotto pena della segnalazione da parte del Procuratore capo al Consiglio giudiziario per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione della azione disciplinare, secondo quanto previsto dall'ultimo comma della norma citata.

La relazione governativa ha precisato che "spetta al solo Procuratore della Repubblica tenere i contatti con i mass media per fornire la doverosa informazione circa vicende giudiziarie trattate dall'ufficio".

I commentatori hanno ricordato come per i magistrati si sia sempre ritenuto opportuno evitare dichiarazioni alla stampa su processi che stanno trattando, o nei quali saranno chiamati a qualunque titolo a svolgere la propria funzione. E' doveroso per i giudici e procuratori formulare le valutazioni anche critiche su procedimenti ancora in corso, nei quali non siano direttamente interessati, con cautela ed attenzione nel rispetto della verità storica e senza offese gratuite.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha da tempo tenuto presenti le esigenze dell'informazione, affermando che, qualora ragioni di pubblico interesse richiedano chiarezza e trasparenza, anche per rassicurare l'opinione pubblica su un procedimento pendente, è consigliabile che il magistrato incaricato del caso riferisca al capo dell'ufficio, il quale valuterà l'opportunità di una sua dichiarazione ufficiale o di un comunicato stampa, rispettati i limiti del segreto. Ancora "può e deve ritenersi consentito fornire, nelle inchieste giudiziarie di particolare rilievo le precisazioni necessarie per dissipare equivoci e per impedire distorsioni, al fine di contribuire ad una corretta informazione". Mentre "vanno evitati interventi che possono far dubitare dell'imparzialità del magistrato" (*e il pubblico ministero è una parte imparziale*) e "della sua libertà di giudizio riguardo alla questione sulla quale questi possa essere chiamato a pronunciarsi".

La riforma delle Procure ha tenuto conto della necessità di assicurare l'impersonalità dell'informazione, di evitare eccessi di protagonismo (*magari involontari*) e, nel contempo, di garantire le esigenze di sicurezza del magistrato procedente. Facendo agire il Capo dell'ufficio si fa luogo a "una presa di posizione ufficiale e impersonale assai preferibile al coinvolgimento diretto dell'interessato".

Da quanto è stato possibile apprendere, proprio dai media, presso la Procura della Repubblica di Bologna, già "regolamentata", la funzione di tramite con i mass media è stata assunta dal Procuratore Capo, così come a Palermo, ad Aosta e a Perugia. A Verona invece i rapporti con la stampa vengono tenuti dal Pm di turno. I problemi che si pongono, sono innanzitutto problemi di una riforma vissuta dalla magistratura come iniqua e oppressiva, che può quindi indurre a una applicazione banale e burocratica delle norme sui rapporti con i media.

Al di là di quello che può essere l'atteggiamento psicologico del terzo potere rispetto alla nuova normativa, ciò che inciderà in modo assai significativo sui "rapporti con la stampa" è il carico di lavoro, la carenza di tempo e di risorse e anche, in una certa misura, la carenza di cultura dell'informazione. Il Capo dell'ufficio (*o il sostituto delegato*) informerà i giornalisti, ma a monte, chi

informerà il Capo? Come questi verrà notiziato? Se al flusso informativo a valle è già stata attribuita la poco lusinghiera natura di velina, a monte vi saranno altri "foglietti"; il Capo della Procura dirà al sostituto che segue l'inchiesta: "devo redigere un comunicato, scrivimi una paginetta sulla quale mi potrò basare". Oppure discuterà brevemente di un tema che, pur importante dal punto di vista della comunicazione, sarà assolutamente secondario e residuale rispetto agli altri più urgenti doveri di ufficio. I flussi informativi saranno modesti e poco soddisfacenti, resterà così aperta la caccia, da parte dei cronisti giudiziari, alle notizie.

Forse si otterrà una minore esposizione dei singoli Pm titolari delle varie inchieste; forse si avrà una qualche riduzione del protagonismo di certi magistrati, anche se taluni sembrano essere una sorta di rubrica fissa del TG regionale o della cronaca locale (*e talora nazionale*), difficili da eliminare dal palinsesto radiotelevisivo o dalle pagine del quotidiano. Certo, però, il costume e l'abitudine dei giornalisti di inseguire verbali, atti e brogliacci non si perderà o non diminuirà in maniera significativa. Questa riforma può essere però un'importante occasione per riflettere sulla diffusione e sulla canalizzazione delle notizie relative alle inchieste giudiziarie, sulla esigenza di un vero ufficio stampa, di un press office dei Pm, di un press office del Palazzo di giustizia. Le Amministrazioni pubbliche comunicano: è stato istituito un Ufficio delle relazioni con il pubblico, con la brutta sigla di Urp.

Anche in virtù di indirizzi a livello comunitario, lo Stato deve informare il cittadino. Lo deve informare su come esso svolge i suoi compiti istituzionali, su come la gente può servirsi delle strutture pubbliche; queste promuovono la propria immagine, forniscono conoscenze sulla propria attività anche per consentire alla gente di valutarla. La trasparenza e questa attitudine comunicativa, dovrebbero estendersi alle Procure, alla macchina della giustizia, ai Tribunali. La Giustizia è un fatto di enorme rilevanza per la collettività, considerate anche le implicazioni politiche di svariate inchieste. Conoscerne i meccanismi e l'attività è un diritto dei cittadini, a fronte del quale vi deve essere un significativo e limpido flusso di notizie. Tale flusso non può essere per così dire a senso unico, diffuso attraverso i soli comunicati stampa delle autorità, ma va coordinato con la facoltà dei giornalisti di interrogare e conoscere. Occorre dare al reporter la possibilità di porre domande e di avere risposte, di chiedere carte e di verificare.

L'Amico Franco Abruzzo ha ragione: forse è utopistico, ma il giornalista deve essere considerato, al pari delle parti processuali, titolare del diritto ad ottenere copia degli atti, o almeno di taluni essenziali (*non più coperti dal segreto*). Questo ovviamente presuppone che i giornalisti abbiano un adeguato bagaglio culturale, capacità di leggere, di interpretare e criticare gli atti. Franco Abruzzo ha ancora

ragione: la preparazione delle nuove leve del giornalismo deve passare per gli studi universitari, direi, anzi, prolungandoli con un master, per quanto qui interessa un master in cronaca giudiziaria o in comunicazione giudiziaria.

Quello tra fonte ed operatore dell'informazione, quello tra il giornalista (*mediatore tra la fonte e il pubblico*) e il Palazzo di giustizia (*o meglio l'ufficio stampa del Palazzo di Giustizia*) deve essere, come detto, un dialogo. Al Palazzo spetta la decisione di quando comunicare e che cosa comunicare. Al Palazzo tocca decidere quando va imposto un segreto assoluto e radicale (*sicuramente doveroso nella prima fase delle inchieste, allorché va protetta appunto l'investigazione*) e quando invece il segreto si attenua. Il segreto è altrettanto necessario nel caso in cui si tratti di minori o quando si rischi di "sbattere in prima pagina" non il mostro ma la sua vittima. Infine, come è doveroso parlare di fatti di rilievo, così è doveroso trascurare quelli bagatellari.

Distinguere le informazioni, individuare quali vanno diffuse e quali no è compito delicato, difficile, forse pericoloso. Ma mi pare impensabile che venga "pubblicizzata" tutta l'attività giudiziaria. Non si farebbe più luogo a una informazione chiara, precisa e limpida ma vi sarebbe solo un confuso, incomprensibile brusio di notizie. Brusio che diventerebbe assordante, quello che nel gergo della comunicazione si chiama rumore. Nella informazione ad un polo vi è il silenzio, al polo opposto vi è il rumore: entrambi portano a un difetto di comunicazione. Il suono per essere chiaro e percepibile, non deve essere ovviamente silenzio, ma nemmeno rumore, deve essere individuato ed individuabile. Ecco perchè non si può pretendere di avere informazioni su tutto, ma è necessario focalizzare i temi che meritano attenzione. Ovviamente questa focalizzazione non può essere "autoritaria", ma deve nascere dal dialogo, dalla stimolazione dei giornalisti verso l'ufficio stampa del Palazzo di Giustizia per ottenere risposte e dati anche sui casi che, a torto o a ragione considerati bagatellari dalla Procura, hanno, all'opposto, interesse e rilevanza agli occhi del giornalista.

Dunque il reporter, il cronista giudiziario deve poter interpellare e stimolare la Procura a fornire notizie su ogni caso rilevante, il giornalista non si deve appiattare sulle veline. Se egli è "quasi parte" ha diritto di avere copia degli atti quando gli stessi, non sono più segreti, ha diritto di accedere agli stessi di esaminarli di averne estratti per conoscere e per far conoscere. Assumendosi ovviamente la piena responsabilità di questo ruolo di mediazione appunto tra la fonte (*in questo caso il documento, non più la persona, non più il comunicato*) ed il pubblico.

Glauco Giostra, validissimo docente di procedura penale all'Università di Macerata e studioso dei rapporti tra giustizia e media, ha curato una importante ricerca per il Cnr sul processo penale e l'informazione. Le sue critiche alla costituzione di uffici stampa presso le Procure critiche che si rivolgevano al disegno di legge presentato al Senato nel 1998, non possono essere ignorate. La ricerca, se cita i casi del Belgio (*dove a Bruxelles si è istituito una sorta di ufficio stampa del Tribunale*) e della Germania (*dove vi è un magistrato addetto alle comunicazioni*), conclude però che il press office della Procura costituirebbe una innovazione inutile e dannosa. Contribuirebbe a spostare il baricentro del trial by newspaper, il baricentro del processo mediatico, a favore dell'accusa.

Pur ritenendo preziose le osservazioni di Giostra, pur con tutti i dubbi e le doverose perplessità, la domanda che dobbiamo continuare a porci è, se davvero non possiamo fare nulla e dobbiamo stare alla finestra assistendo allo stillicidio, anzi, a non occasionali scrosci temporaleschi, di notizie elargite o sfuggite senza trasparenza alcuna, senza responsabilità alcuna, con il massimo della soggettività delle scelte dai pubblici ministeri. Non possiamo farlo perché vi sono due valori nella nostra Costituzione, quello della libertà di informazione e quello del giusto processo, che dobbiamo rispettare ma soprattutto condurre a sintesi. Il processo è tanto più giusto quanto più sottoposto al controllo sociale e giusto a condizione che vi sia una giusta informazione sul processo.

Non possiamo trascurare il problema, contentarci dell'attuale stato dell'arte o, peggio, di una applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 106 burocratica e pigra. Non possiamo farlo per gli obblighi che abbiamo verso il Consiglio di Europa. La raccomandazione del Comitato dei Ministri del 10 luglio 2003, n. 2003/13, sulla diffusione di informazioni attraverso i media in relazione ai processi penali è poco conosciuta, ma di straordinario interesse.

Il Comitato dei Ministri Europei ha raccomandato alle associazioni professionali dei giornalisti di elaborare le linee direttrici e le norme etiche e professionali per la categoria con speciale riferimento ai reportages relativi ai processi penali. Ha raccomandato di rispettare in tali reportages la presunzione di innocenza a favore dei sospettati e degli accusati, sino a quando la loro colpevolezza non sia stata accertata da un Tribunale. Di rispettare la dignità, la sicurezza e, salvo nel caso in cui l'informazione sia di interesse pubblico, il diritto alla privacy (alla riservatezza sulla sfera intima), delle vittime, dei denunciati, dei sospettati, degli accusati, anche delle persone riconosciute colpevoli e dei testimoni, nonché delle loro famiglie. Di evitare di arrecare pregiudizio alle indagini penali e alle procedure giudiziarie. Infine, di assegnare i reportages sui processi penali a giornalisti che abbiano una adeguata formazione in tale materia.

Il principio da cui prende le mosse la raccomandazione è quello secondo il quale la libertà di espressione e di informazione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica. L'importanza dei reportages realizzati dai media sui procedimenti penali nasce dalla necessità di rendere visibile la funzione dissuasiva del diritto penale e di permettere al pubblico di esercitare il diritto di critica sul funzionamento del sistema penale. Venendo ai vari principi contenuti nell'annesso alla raccomandazione, il pubblico deve poter ricevere informazioni sulle attività delle Autorità giudiziarie e dei servizi di Polizia attraverso i media. I giornalisti devono di conseguenza poter liberamente rendere conto e commentare il funzionamento del sistema giudiziario penale. L'informazione fornita dall'Autorità giudiziaria e dai servizi di Polizia deve essere assolutamente veritiera. Può anche basarsi su "presunzioni ragionevoli", ma in questo caso dovrà essere chiaramente manifestato ai media che non si hanno ancora certezze ma solo ipotesi sia pure confortate da seri indizi. Deve essere garantita la parità di accesso all'informazione giudiziaria, evitando che vi siano discriminazioni tra i giornalisti e favoritismi a vantaggio di questo o di quel reporter.

Le Autorità giudiziarie e la Polizia debbono informare i media attraverso comunicati stampa o conferenze stampa tenute da agenti autorizzati o mediante altri simili "messaggi". Nell'ambito dei procedimenti penali di pubblico interesse o che attirano particolarmente l'attenzione della collettività, l'Autorità giudiziaria e la Polizia devono informare i media dei loro atti essenziali, a meno che ciò non arrechi pregiudizio alla segretezza dell'istruzione o alle indagini ovvero ritardi o impedisca il conseguimento di risultati investigativi o processuali. Nel caso di processi penali che si protraggano per un lungo periodo, l'informazione deve essere fornita regolarmente nel tempo. Né i magistrati, né i poliziotti possono sfruttare le informazioni per fini di lucro o di altro personale vantaggio. L'informazione deve essere mirata alla corretta applicazione della legge.

Va tutelata - come detto - la vita privata sia delle persone sospettate, accusate o condannate, sia delle altre parti del processo. "Una protezione particolare deve essere offerta alle parti che sono minori di età o alle altre persone vulnerabili, alle vittime, ai testimoni e ai familiari delle persone sospettate, accusate e condannate". Deve venire assicurato con speciale cura l'anonimato delle persone che possono patire ingiustificati pregiudizi dalla divulgazione delle informazioni. Ogni persona che è oggetto di resoconti non corretti o diffamatori da parte dei giornali in materia di processi penali deve disporre di un diritto di rettifica o di replica. Il diritto di rettifica deve essere possibile anche nei confronti dei comunicati stampa, contenenti informazioni non corrette, diffusi dalla Magistratura o dalla Polizia.

Nei procedimenti penali in generale e in particolare in quelli che coinvolgono dei giudici popolari, la Magistratura e la Polizia devono astenersi dal fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di un'influenza negativa sulla equità sostanziale del processo. Va cioè tutelata l'ingenuità o l'imparzialità del giudice, vanno evitate "anteprime", con quei processi mediatici, ai quali ci siamo abituati di recente con casi giudiziari diventati spettacoli sotto il pretesto dell'informazione.

La raccomandazione europea si occupa anche della ammissione dei giornalisti alle udienze e alla lettura delle sentenze, con particolare riferimento a uno spazio loro riservato nelle aule di udienza. I reportages in diretta e le registrazioni da parte dei media nelle aule di giustizia non devono essere possibili a meno che (*e nella misura in cui*) la legge e l'Autorità giudiziaria lo permettano esplicitamente. I reportages in questione possono venir realizzati soltanto se non vi sia alcun serio rischio di una influenza indebita sulle vittime e sui testimoni, sulle parti dei procedimenti penali, sui giudici popolari e sui magistrati.

L'Autorità giudiziaria deve mettere a disposizione, al momento opportuno, e su semplice richiesta dei giornalisti, i calendari delle udienze, i capi di accusa e tutte le altre informazioni pertinenti per la cronaca giudiziaria. "I giornalisti dovranno essere autorizzati senza discriminazione a effettuare o ricevere copia delle sentenze rese pubblicamente", tali sentenze potranno essere diffuse al pubblico. Infine vanno protetti i testimoni la cui identità non va divulgata, a meno che il teste non vi abbia preventivamente acconsentito, o quando l'identificazione del medesimo è di interesse pubblico o la testimonianza ha già avuto luogo in pubblico. L'identità dei testimoni non va però mai divulgata se ciò mette in pericolo la loro vita o la loro sicurezza.

Confido che mi venga perdonata questa puntigliosa e forse noiosa analisi; essa però contiene un importante "decalogo" sul diritto dei media di avere, in condizione di uguaglianza, notizie sui processi e di instaurare un franco, leale ed esaustivo dialogo con l'Autorità giudiziaria. Proprio in virtù della raccomandazione del Consiglio di Europa è doveroso creare quel flusso canalizzato e ordinato di informazioni sulla Giustizia di cui ho detto. Il flusso deve essere "interattivo", fatto dalle notizie date dai magistrati e dalle domande dei giornalisti, domande che esigono risposta, che non possono restare inevase. L'informativa consta di comunicati ma deve comprendere, quando è possibile, anche gli atti ostensibili al giornalista, che ha diritto di sapere e di leggere.

Alle copie clandestine dei verbali, alle copie abusive degli interrogatori, alle copie contrabbandate dei brogliacci, va contrapposto il diritto del giornalista di acquisire documenti e conoscere carte processuali. Il giornalismo investigativo deve rinascere, può essere giornalismo investigativo sul campo, ma anche, direi soprattutto, giornalismo investigativo sui fascicoli e sugli atti dei processi. Il mestiere del giornalista sarà ancor più impegnativo e faticoso, dovrà essere attento agli equilibri tra accusa e difesa, ma sarà un mestiere più ricco e dovrà essere più responsabile. Questo per la dignità del lavoro del reporter, ma anche per la dignità del magistrato e soprattutto, forse un po' retoricamente, per la dignità della giustizia. *(Corso Bovio, avvocato penalista del Foro di Milano)*

**Franco Abruzzo
commenta alcune
sentenze europee**

Segreto professionale e perquisizioni

di Franco Abruzzo

(ricerca aggiornata con le sentenze 348/2007, 349/2007 e 39/2008 della Corte costituzionale)

Con le sentenze Goodwin, Roemen e Tillack, la Corte di Strasburgo ha imposto l'alt alle perquisizioni nelle redazioni a tutela delle fonti dei giornalisti. *"Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu"*: le sentenze 348-349/2007 e 39/2008 della Corte costituzionale sono una svolta ineludibile ed epocale! Pm e giudici obbligati ad adeguarsi immediatamente e senza indugi.

Sentenza 39/2008 della Corte costituzionale: *"Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi"*.

Sommario:

1. Il giornalista come mediatore intellettuale tra il fatto e il lettore. Il segreto professionale gli consente di ricevere notizie, mentre le fonti sono "garantite"
2. Cassazione (VI sezione penale): "Segreto ampio per i giornalisti sulle informazioni capaci di rivelare la fonte fiduciaria". Cronista di Como, imputato ex art. 371/bis, assolto con la formula più ampia (il fatto non sussiste). Anche la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo protegge le fonti dei giornalisti
3. C'è differenza tra il segreto professionale dei giornalisti e quello degli altri professionisti
4. Sentenza Goodwin: la Corte di Strasburgo difende il segreto professionale dei giornalisti
5. La Corte di Strasburgo, con la sentenza Roemen, impone l'alt alle perquisizioni negli uffici dei giornalisti e dei loro avvocati a tutela delle fonti dei giornalisti
6. Pubblicazione di atti processuali coperti dal segreto istruttorio: la Corte di Strasburgo assolve due giornalisti francesi (Dupuis c. Francia, ricorso n. 1914/02, sentenza 7 giugno 2007)
7. La Corte di Strasburgo condanna il Belgio per la perquisizione della casa e dell'ufficio del giornalista Hans-Martin Tillack
8. La tutela delle fonti dei giornalisti a livello continentale (Consiglio d'Europa e Parlamento europeo)
9. Sentenza 39/2008 della Corte costituzionale: *"Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'Uomo)"*.
10. I giornalisti italiani devono rifiutarsi di rispondere ai giudici sul segreto professionale, invocando, con le leggi nazionali, la protezione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e le sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte di Strasburgo. Il Codice di procedura penale (articolo 200) deve recepire Strasburgo. Pm e Gip devono indagare soltanto su chi (pubblico ufficiale) "spiffera" la notizia e non su chi (giornalista) la riceve in maniera pulita.

1. Il giornalista come mediatore intellettuale tra il fatto e il lettore. Il segreto professionale gli consente di ricevere notizie, mentre le fonti sono "garantite"

Non esiste il concetto giuridico di giornalismo. Il concetto, abitualmente estrapolato dall'articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 (quello dedicato alla deontologia della categoria), si riassume nella frase *"giornalismo=informazione critica"*. Il primo comma dell'articolo 2, infatti, dice: *"È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica....."*. Questo vuoto è stato, però, riempito dalla giurisprudenza: *"Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso..... differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione"* (Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827). Dall'insieme delle norme si ricava che il giornalista *raccoglie, commenta e elabora notizie* legate all'attualità e che è tenuto ad assicurare (ai cittadini) un'informazione *"qualificata e caratterizzata* (secondo la sentenza n. 112/1993 della Corte costituzionale, ndr) *da obiettività, imparzialità, completezza e correttezza; dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori nonché dal pluralismo delle fonti cui (i giornalisti, ndr) attingono conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista*

differenti e orientamenti culturali contrastanti". Il pluralismo delle fonti a sua volta ha un'interfaccia che si chiama segreto professionale.

Nel nostro ordinamento la tutela del segreto professionale viene tradizionalmente fatto risalire all'articolo 622 del Codice penale del 1930 (in vigore), che punisce la rivelazione del segreto professionale. Il divieto di divulgare la fonte della notizia è, invece, un principio giuridico, che ha festeggiato i 40 anni nel 2003. Giornalisti ed editori, in base all'articolo 2 (comma 3) della legge professionale n. 69/1963, "sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse". Tale norma consente al giornalista di ricevere notizie, mentre le fonti sono "garantite". Anche l'articolo 138 Del Testo unico sulla privacy (D.lgs. n. 196/2003) tutela il segreto dei giornalisti sulla fonte delle notizie, quando afferma che "restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia". La violazione della regola deontologica del segreto sulla fonte fiduciaria comporta responsabilità disciplinare (articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963).

Il rispetto della segretezza della fonte fiduciaria della notizia, però, non appare assoluto. L'articolo 200 del Codice di procedura penale del 1988 stabilisce, per quanto concerne il rapporto tra obbligo a deporre avanti al giudice e segreto professionale, che il giornalista può opporre il segreto professionale sui nomi delle persone dalle quali egli ha avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. Il segreto professionale può, quindi, essere rimosso con "comando" del giudice a condizione che: **a)** la notizia che proviene dalla fonte fiduciaria sia indispensabile ai fini della prova del reato per cui si procede; **b)** l'accertamento della veridicità della notizia possa avvenire soltanto tramite l'identificazione della fonte fiduciaria (*Tribunale di Alba, sentenza 25 gennaio 2001, n. 601/2000 Reg. gen.*). In particolare il terzo comma dell'articolo 200 del Cpp enuncia: "Le disposizioni... si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'Albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare le fonti delle sue informazioni". I pubblicisti e i praticanti, esclusi dai vincoli dell'articolo 200 del Codice di procedura penale, non possono, quindi, davanti al giudice, come i giornalisti professionisti, avvalersi delle norme citate per "coprire" la fonte fiduciaria delle loro notizie. Ma è pur vero che gli stessi sono tenuti a rispettare l'articolo 2 (comma 3) della legge n. 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista: conseguentemente possono invocare il segreto sulle fonti.

2. Cassazione (VI sezione penale): "Segreto ampio per i giornalisti sulle informazioni capaci di rivelare la fonte fiduciaria". Cronista di Como, imputato ex art. 371/bis, assolto con la formula più ampia (il fatto non sussiste). Anche la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo protegge le fonti dei giornalisti

La VI sezione penale della Cassazione, assolvendo un cronista di Como (imputato ex art. 371/bis) con la formula più ampia (il fatto non sussiste) ha allargato il segreto professionale dei giornalisti. Con la sentenza n. 85 del 21 gennaio 2004 (depositata l'11 maggio), la Corte suprema ha stabilito che il segreto professionale sulle fonti, sancito dall'articolo 200, comma 3 del Codice di procedura penale, si estende "a tutte le indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciarmente le notizie". In particolare si legge nella sentenza: "L'attività giornalistica secondo la previsione dell'art. 200 u.c. c.p.p. è tutelata dal segreto professionale per cui il giornalista professionista iscritto all'albo non può essere obbligato a deporre relativamente ai nomi delle persone dalle quali ha ricevuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione. La tutela deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciarmente le notizie. Rientra pertanto nel segreto professionale anche l'indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente funzionale rispetto all'identificazione di coloro che tali notizie hanno fornito e la relativa richiesta è quindi in contrasto con il divieto posto dall'art. 200 c.p.p. cit.. Ne deriva che il giornalista il quale, sentito come testimone, si astiene dal deporre opponendo legittimamente il segreto professionale, anche in ordine a indicazioni che comunque possono essere utilizzate per risalire alla fonte delle notizie pubblicate, non si rende colpevole del reato previsto dall'art. 371 bis c.p.p. per aver taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti su cui viene sentito". Il giornalista che tutela la fonte, come la Corte ha riconosciuto, non può essere costretto a deporre, come pretendeva il Pm di Como.

“Ogni tentativo di aggirare il diritto a tutelare le fonti costituisce un'aggressione alla libertà di stampa. L'assenza della necessaria protezione potrebbe infatti dissuadere le fonti dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni di interesse generale. Alla tendenza restrittiva, manifestata sovente dai giudici nazionali, si contrappone ora la sentenza in esame, che ha riconosciuto il diritto al silenzio del giornalista quando le risposte possono anche potenzialmente consentire l'individuazione delle sue fonti” (Caterina Malavenda in “Il Sole 24 Ore” dell'11 giugno 2004).

Il segreto professionale è salvaguardato anche dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. L'articolo 10 (Libertà di espressione), - *ripetendo le parole della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948 e del Patto sui diritti politici di New York del 1966* -, recita: *“Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere”*. La libertà di ricevere le informazioni comporta, come ha scritto la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, la protezione assoluta delle fonti dei giornalisti.

Prima di questa sentenza della Cassazione, era affiorato un orientamento più favorevole alle ragioni dei giornalisti: *“La norma di cui al comma 3 dell'art. 200 Cpp deve intendersi riferita all'accertamento della fondatezza della notizia pubblicata, in quanto funzionale all'esame della sua veridicità che può trovare l'unico strumento nella identificazione della fonte fiduciaria. Solo in tale circostanza quindi il giudice, al fine di verificare la rispondenza della notizia indispensabile per la prova di un reato per cui si procede, potrebbe ordinare al giornalista di indicare la sua fonte, purché sia l'unico strumento investigativo a disposizione”* (Pret. Roma, 21/02/1994).

Una difesa forte del segreto dei giornalisti era stata affermata dalla sentenza 14 gennaio 2000 del Tribunale penale di Treviso (n. 252/1999 Reg. gen.): *“Nulla è risultato circa l'identità dell'informatore perché tutti i giornalisti indicati come testi si sono avvalsi del segreto professionale. Il Pm ha chiesto che gli stessi venissero obbligati, così come previsto dall'articolo 200 (terzo comma) Cpp, a deporre sul punto, ma il collegio ha respinto l'istanza. La norma appena menzionata assicura, invece, una piena tutela al segreto professionale dei giornalisti, consentendo una deroga soltanto in via di eccezione, e quindi di stretta interpretazione. Prevede l'imposizione dell'obbligo a deporre in presenza - congiunta - di due precisi requisiti: quello dell'impossibilità di accertare la veridicità della notizia se non attraverso l'identificazione della fonte della stessa e quello dell'indispensabilità della notizia ai fini della prova del reato per il quale si procede. Se questi sono gli stretti limiti di operatività della deroga, sembra evidente che l'obbligo a deporre sarebbe stato imposto non già ad accertare la veridicità della notizia (che pacificamente in questo caso erano vere e non richiedevano alcuna verifica in tal senso), bensì ad individuare l'autore del reato di rivelazione di segreti (del quale, oltretutto, il giornalista avrebbe potuto eventualmente essere anche partecipe), violando così la tutela del segreto sulle fonti giornalistiche accordata dal legislatore”*.

3. C'è differenza tra il segreto professionale dei giornalisti e quello degli altri professionisti

Medici, chirurghi, avvocati, sacerdoti, notai, consulenti tecnici, farmacisti e ostetriche, dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze sono tenuti a non divulgare notizie ricevute sotto l'impegno del segreto professionale. I giornalisti, invece, sono eticamente obbligati a rendere pubbliche (sulla stampa, per agenzia, per tv o per radio, per web) le notizie ricevute, ma, con gli editori, in base all'articolo 2 della legge professionale e all'articolo 13 della legge sulla *privacy*, sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. Gli uni non divulgano le notizie, gli altri (i giornalisti) devono pubblicare e tutelare soltanto la fonte delle notizie pubblicate.

4. Sentenza Goodwin: la Corte di Strasburgo difende il segreto professionale dei giornalisti

La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (recepita con la legge 4 agosto 1955, n. 848) con l'articolo 10, come riferito, tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” informazioni. Lo ha spiegato la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo con la sentenza che ha al centro il caso del giornalista inglese William Goodwin (*Corte europea diritti dell'Uomo 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, v. Tabloid n. 1/2000 n. Peron*). William Goodwin, giornalista inglese, aveva ricevuto da una fonte fidata ed attendibile alcune informazioni su una società di programmi elettronici (la Tetra Ltd). In particolare il giornalista rivelò che tale società aveva contratto numerosi debiti e vertiginose perdite. La società Tetra per evitare i danni che sarebbero potuti derivarle dalla divulgazione di tali notizie presentò all'alta Corte di Giustizia inglese un ricorso con il quale non solo chiedeva che fosse vietata la pubblicazione dell'articolo in questione, ma chiedeva altresì che il giornalista fosse condannato a rivelare la fonte delle informazioni ricevute al fine di evitare nuove “fughe di notizie”. Le richieste della Tetra

furono accolte sia dall'alta Corte che dalla corte d'Appello, secondo le quali il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche ben può essere limitato *"nell'interesse della giustizia, della sicurezza nazionale nonché a fini di prevenzione di disordini o di delitti"*. Il giornalista, tuttavia, non eseguì l'ordine di divulgazione della fonte – posto che in tale modo la stessa si sarebbe "bruciata" – e presentò ricorso alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, denunciando la violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

La Corte di Strasburgo, con sentenza 27 marzo 1996, muovendo dal principio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il diritto di *ricercare* le notizie, ha ritenuto che *"di tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività"*. Questa sentenza della Corte di Strasburgo è l'altra faccia di una sentenza (la n. 11/1968) della nostra Corte costituzionale: *"Se la libertà di informazione e di critica è insopprimibile, bisogna convenire che quel precetto, più che il contenuto di un semplice diritto, descrive la funzione stessa del libero giornalista: è il venir meno ad essa, giammai l'esercitarla che può compromettere quel decoro e quella dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare"*.

La decisione del caso "Goodwin" è particolarmente interessante anche perché ha concorso a dissipare i dubbi nascenti da una interpretazione letterale dell'articolo 10 della Convenzione, che si limita a specificare che la libertà di espressione comprende sia il diritto passivo a ricevere delle informazioni sia il diritto attivo di fornirle, senza, però, che sia menzionato il diritto del giornalista di cercare e procurarsi notizie tramite proprie fonti di informazioni. Tale lacuna aveva, difatti, sollevato il quesito – attualmente sciolto dalla Corte – che quest'ultimo diritto non rientrasse nell'ambito del diritto alla libertà e pertanto non fosse ricompreso nell'ambito della sua tutela. Anche la nostra Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/1981, ha riconosciuto solennemente *"l'esistenza di una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione delle notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero"*.

5. La Corte di Strasburgo, con la sentenza Roemen, impone l'alt alle perquisizioni negli uffici dei giornalisti e dei loro avvocati a tutela delle fonti dei giornalisti

L'ordinamento europeo impedisce ai giudici nazionali di ordinare perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti nonché nelle "dimore" dei loro avvocati a caccia di prove sulle fonti confidenziali dei cronisti: *"La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa rivestono un'importanza particolare. La protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L'assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di "cane da guardia" e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridotto"*. Questi sono i principi sanciti nella sentenza "Roemen" 25 febbraio 2003 (Procedimento n. 51772/99) della quarta sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il segreto professionale dei giornalisti è tutelato, come riferito, dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), mentre l'articolo 8 della stessa Convenzione protegge il domicilio dei legali.

I protagonisti di questa vicenda (*causa Roemen e Schmit contro Lussemburgo*) sono due cittadini lussemburghesi, il giornalista Robert Roemen e l'avvocato Anne-Marie Schmit. La Corte di Strasburgo ha dichiarato che c'è stata la violazione degli articoli 8 e 10 della Convenzione e conseguentemente ha condannato il Granducato del Lussemburgo a pagare al giornalista e all'avvocato 4mila euro a testa per i danni morali nonché le spese (11.629 euro) al cronista.

Il 21 luglio 1998, Robert Roemen ha pubblicato un articolo intitolato *"Minister W. der Steuerhinterziehung überführt"* ("Il ministro W. accusato di frode fiscale") sul quotidiano *"Lëtzebuerger Journal"*. Vi sosteneva che *"il ministro aveva infranto il settimo, l'ottavo e il nono comandamento con frodi riguardanti l'IVA e osservava che ci si sarebbe potuti aspettare che un uomo politico di destra prendesse più sul serio i principi elaborati con tanta cura da Mosè. Precisava che il ministro era stato oggetto di una sanzione fiscale di 100.000 franchi lussemburghesi. Concludeva che un tale atteggiamento era ancor più vergognoso poiché proveniente da una personalità che doveva servire da esempio"*. La reazione del ministro era scattata sul fronte amministrativo e penale. Così i giudici avevano ordinato di perquisire gli studi e gli uffici del giornalista e dell'avvocato alla ricerca di indizi tali da portare gli inquirenti alla identificazione delle "gole profonde" annidate nell'amministrazione finanziaria del Granducato.

Si legge nella sentenza: "Secondo l'opinione della Corte il presente caso si distingue dal caso Goodwin in un punto fondamentale. In quest'ultimo caso l'ingiunzione (di un tribunale inglese, ndr) aveva intimato al giornalista di rivelare l'identità del suo informatore, mentre nel caso in oggetto sono state effettuate perquisizioni presso il domicilio e il luogo di lavoro del giornalista. La Corte giudica che delle perquisizioni aventi per oggetto di scoprire la fonte di un giornalista costituiscono - anche se restano senza risultato - un'azione più grave dell'intimazione di divulgare l'identità della fonte. Infatti, gli inquirenti che, muniti di un mandato di perquisizione, sorprendono un giornalista nel suo luogo di lavoro, detengono poteri d'indagine estremamente ampi poiché, per definizione, possono accedere a tutta la documentazione in possesso del giornalista. La Corte, che non può fare altro se non rammentare che "i limiti definiti per la riservatezza delle fonti giornalistiche esigono da parte [sua] (...) l'esame più scrupoloso possibile", è quindi del parere che le perquisizioni effettuate presso il giornalista erano ancora più lesive nei confronti della protezione delle fonti di quelle adottate nel caso Goodwin. In considerazione di quanto precede la Corte giunge alla conclusione che il Governo non ha dimostrato che l'equilibrio degli interessi in oggetto, vale a dire, da un lato, la protezione delle fonti e, dall'altro, la prevenzione e repressione dei reati, sia stato salvaguardato. A tale scopo rammenta che "le considerazioni di cui devono tenere conto le istituzioni della Convenzione per esercitare il loro controllo nell'ambito del par. 2 dell'art. 10 fanno pendere la bilancia degli interessi in oggetto in favore di quello della difesa della libertà di stampa in una società democratica".

L'avvocato, invece, lamenta un'aggressione *ingiustificata* al suo diritto al rispetto del suo domicilio a causa della perquisizione effettuata presso il suo studio. Sostiene inoltre che il sequestro avvenuto in tale occasione ha violato il diritto al rispetto della "corrispondenza fra l'avvocato e il suo cliente". La Corte riconosce che "il mandato di perquisizione concedeva quindi agli inquirenti dei poteri piuttosto estesi". Inoltre, e soprattutto, la Corte è del parere che lo scopo della perquisizione era infine quello di svelare la fonte del giornalista: "Di conseguenza, la perquisizione della scrivania dell'avvocato ha avuto una ripercussione sui diritti garantiti al giornalista dall'articolo 10 della Convenzione. La Corte giudica peraltro che la perquisizione della scrivania è stata sproporzionata rispetto allo scopo previsto, sostanzialmente tenendo conto della rapidità con cui è stata effettuata".

6. Pubblicazione di atti processuali coperti dal segreto istruttorio: la Corte di Strasburgo assolve due giornalisti francesi (Dupuis c. Francia, ricorso n. 1914/02, sentenza 7 giugno 2007)

Due giornalisti erano stati condannati in Francia per la pubblicazione nel 1996 di un libro intitolato "Les Oreilles du Président", nel quale si raccontava di un sistema illegale di intercettazione orchestrato dagli alti vertici dell'Eliseo contro numerosi personaggi della società francese tra il 1983 e il 1986. Tale caso era stato oggetto dell'attenzione dei media allorquando negli anni '90 venne pubblicata sulla stampa una lista di 2.000 persone che erano state sottoposte a illecita sorveglianza. Nel 1993 venne poi aperto nei confronti di G.M., un collaboratore del Presidente Mitterrand, un procedimento penale. Con l'uscita del suddetto libro, costui denunciò in sede penale i suoi autori, accusandoli di aver utilizzato - addirittura allegandolo in appendice - materiale sottratto illegalmente dagli atti giudiziari (dichiarazioni rese al giudice istruttore e brogliacci di intercettazioni). Il Tribunale di Parigi decretò che il materiale utilizzato era in effetti documentazione agli atti del processo penale coperto dal segreto istruttorio e condannò i due giornalisti ad una pena pecuniaria.

Investita del caso, la Corte europea ha ritenuto sproporzionata la condanna. In particolare, la Corte ha ritenuto preminente l'interesse pubblico a conoscere di quello che era stato un affare di stato, acquisendo certe informazioni - anche riguardanti il processo penale - sulle illegali intercettazioni subite da noti personaggi. La Corte, pur ritenendo legittima la protezione della segretezza delle indagini, ha rilevato che al momento dell'uscita del libro, era già noto che G.M. era stato inquisito e il governo francese non aveva dimostrato come la discovery delle informazioni riservate avesse arrecato a costui una lesione al suo diritto alla presunzione di innocenza, posto che la condanna era seguita 10 anni dopo.

"È legittimo - secondo i giudici europei - accordare una protezione particolare al segreto istruttorio, sia per assicurare la buona amministrazione della giustizia, sia per garantire il diritto alla tutela della presunzione d'innocenza delle persone oggetto d'indagine. Ma su queste esigenze prevale il diritto di informare, soprattutto quando si tratta di fatti che hanno raggiunto una certa notorietà tra la collettività. Non solo. La Corte europea ha ribaltato l'onere della prova: non tocca ai giornalisti dimostrare che non hanno violato il segreto istruttorio, ma spetta alle autorità nazionali dimostrare in quale modo «la divulgazione di informazioni confidenziali può avere un'influenza negativa sulla presunzione di innocenza» di un indagato. In caso contrario, la protezione delle informazioni coperte da segreto non «è un imperativo preponderante». Ciò che conta è che i giornalisti agiscano in buona fede, fornendo dati esatti e informazioni precise e autentiche nel rispetto delle regole deontologiche della professione. Una bocciatura anche per le pene disposte dai tribunali nazionali. Secondo la Corte europea, infatti, la

previsione di un'ammenda e l'affermazione della responsabilità civile dei giornalisti possono avere un effetto dissuasivo nell'esercizio di questa libertà, effetto che non viene meno anche nel caso di ammende relativamente moderate". (Dupuis c. Francia, ricorso n. 1914/02, sentenza 7 giugno 2007; fonte: Marina Castellaneta in "Il Sole 24 Ore del 21 giugno 2007).

7. La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna il Belgio per la perquisizione della casa e dell'ufficio del giornalista Hans-Martin Tillack

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il Belgio per violazione della libertà di espressione in seguito a perquisizioni effettuate contro il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche nell'ufficio di un corrispondente tedesco a Bruxelles. La sentenza della Corte (n. 0 del 27/11/2007) fa riferimento a fatti accaduti nel 2004 contro il giornalista Hans-Martin Tillack, corrispondente da Bruxelles del settimanale *Stern* dal 1999 al 2004, nell'ambito di un'indagine avviata in seguito alla pubblicazione di due suoi articoli su presunte irregolarità delle istituzioni europee in cui si citavano documenti confidenziali dell'Olaf, l'ufficio antifrode della Ue. Dopo avere condotto un'indagine per scoprire l'origine della fuga di notizie, l'Olaf evocò la possibilità che il giornalista fosse venuto in possesso dei documenti riservati dopo avere versato denaro. Una denuncia che diede il via ad un'indagine giudiziaria per corruzione presunta e per violazione del segreto professionale, nell'ambito della quale la casa e l'ufficio di Tillack furono perquisiti. Nel frattempo, il ricorrente aveva presentato un reclamo al mediatore europeo, che nel maggio 2005 presentava un rapporto speciale al Parlamento Europeo in cui concludeva che i sospetti di corruzione erano stati basati sulla pura diffusione di voci da parte di un altro giornalista e non da Membri del Parlamento Europeo, come l'Olaf aveva ipotizzato. Con la sentenza del 27 novembre 2007, la Corte ha chiarito che le perquisizioni "avevano come scopo di svelare la provenienza delle fonti" e che pertanto rientravano "nel campo della protezione delle fonti giornalistiche". "In merito alla lamentata violazione dell'art. 10 della Cedu, la Corte europea ha affermato che il diritto dei giornalisti - si legge nella sentenza - di tacere le proprie fonti non deve essere considerato come un semplice privilegio che può loro essere tolto in funzione della liceità o non liceità delle fonti, ma costituisce parte della libertà di stampa e deve essere trattato con la massima attenzione, ancor più nel caso del ricorrente, dove gli indizi erano vaghi e fondati su voci non corroborate. In conclusione, la Corte ha considerato che, anche se i motivi dati dalle corti belghe erano "rilevanti", non potevano essere considerati "sufficienti" per giustificare le ricerche subite dal ricorrente, constatando pertanto la violazione dell'articolo 10".

8. La tutela delle fonti delle giornalisti a livello continentale (Consiglio d'Europa e Parlamento europeo)

Con la raccomandazione n° R (2000) 7, adottata l'8 marzo 2000, anche il Consiglio d'Europa ha voluto tutelare solennemente le fonti dei giornalisti, affermando: "Il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti fa parte integrante del loro diritto alla libertà di espressione garantito dall'articolo 10 della Convenzione. L'articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti. Vista l'importanza, per i media all'interno di una società democratica, della confidenzialità delle fonti dei giornalisti, è bene tuttavia che la legislazione nazionale assicuri una protezione accessibile, precisa e prevedibile. E' nell'interesse dei giornalisti e delle loro fonti come in quello dei pubblici poteri disporre di norme legislative chiare e precise in materia. Queste norme dovrebbero ispirarsi all'articolo 10, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, oltre che alla presente Raccomandazione. Una protezione più estesa della confidenzialità delle fonti d'informazione dei giornalisti non è esclusa dalla Raccomandazione. Se un diritto alla non-divulgazione esiste, i giornalisti possono legittimamente rifiutare di divulgare delle informazioni identificanti una fonte senza esporsi alla denuncia della loro responsabilità sul piano civile o penale o a una qualunque pena cagionata da questo rifiuto". Questa raccomandazione concorre a formare uno "spazio giuridico europeo", che fa del segreto professionale dei giornalisti un caposaldo della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione.

Del resto la tendenza espressa dalla Corte di Strasburgo (con le sentenze citate) trova ulteriore conferma e riscontro con le pronunce espresse al riguardo dallo stesso Parlamento Europeo, il quale - in una *risoluzione* del 18 gennaio 1994 sulla segretezza delle fonti d'informazione dei giornalisti - ha dichiarato che "il diritto alla segretezza delle fonti di informazioni dei giornalisti contribuisce in modo significativo a una migliore e più completa informazione dei cittadini e che tale diritto influisce di fatto anche sulla trasparenza del processo decisionale". In sintesi il segreto professionale è indispensabile sia nello svolgimento della professione giornalistica che nell'esercizio del diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni, mentre per contro le uniche eccezioni ammissibili devono essere ragionevoli e in ogni caso limitate, poiché "il mancato rispetto del segreto professionale limita in modo indiretto lo stesso diritto all'informazione"

9. Sentenza 39/2008 della Corte costituzionale: "Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'Uomo)"

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) rappresenta un meccanismo di protezione internazionale dei diritti dell'uomo particolarmente efficace. Le norme della Convenzione, nella interpretazione che ne dà soltanto la Corte di Strasburgo, sono di immediata operatività per gli Stati contraenti. L'articolo 10 della Convenzione afferma che "Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità". Il principio in base al quale ogni persona ha la libertà di "ricevere e comunicare informazioni" è alla base delle sentenze Goodwin, Roemen e Tillack sulla inviolabilità delle fonti dei giornai, La Repubblica italiana ora deve assorbire nel suo ordinamento i principi fissati dalla Corte di Strasburgo. La Corte costituzionale sul punto ha emesso tre sentenze (348/2007 e 349/2007; 39/2008) che vincolano la Repubblica Italiana ed i suoi magistrati ad uniformarsi alle sentenze di Strasburgo. Si legge nella sentenza 39/2008 (presidente Bile; relatore Amorante): "**Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi**". Le norme Cedu si collocano, quindi, come norme interposte, tra la Costituzione e le leggi di rango ordinario. Si può dire che sono norme sub-costituzionali.

Nella sentenza 348/2007, la Corte costituzionale ha spiegato quali sono gli obblighi della Repubblica Italiana verso la Convenzione e le sentenze della Corte: "La CEDU presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa. Difatti l'art. 32, paragrafo 1, stabilisce: «La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47». Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia" (sentenza 348 - pubblicazione in G. U. 31/10/2007 - presidente Bile - relatore Silvestri).

Con la sentenza 349/2007, la Corte costituzionale, invece, ha puntato il dito su chi (Presidenza del consiglio dei Ministri) debba provvedere ad attivare i "meccanismi" e gli "adempimenti" diretti al recepimento nel nostro ordinamento delle pronunce di Strasburgo: "Dagli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte è dunque possibile desumere un riconoscimento di principio della peculiare rilevanza delle norme della Convenzione, in considerazione del contenuto della medesima, tradottasi nell'intento di garantire, soprattutto mediante lo strumento interpretativo, la tendenziale coincidenza ed integrazione delle garanzie stabilite dalla CEDU e dalla Costituzione, che il legislatore ordinario è tenuto a rispettare e realizzare. La peculiare rilevanza degli obblighi internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione in esame è stata ben presente al legislatore ordinario. Infatti, dopo il recepimento della nuova disciplina della Corte europea dei diritti dell'uomo, dichiaratamente diretta a «ristrutturare il meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione per mantenere e rafforzare l'efficacia della protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevista dalla Convenzione» (Preambolo al Protocollo n. 11, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 agosto 1997, n. 296), si è provveduto a migliorare i meccanismi finalizzati ad assicurare l'adempimento delle pronunce della Corte europea (art. 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12), anche mediante norme volte a garantire che l'intero apparato pubblico cooperi nell'evitare violazioni che possono essere sanzionate (art. 1, comma 1217, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Infine, anche sotto il profilo organizzativo, da ultimo è stata disciplinata l'attività attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilendo che gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte di Strasburgo sono curati da un Dipartimento di detta Presidenza (d.P.C.m. 1° febbraio 2007 - Misure per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)" (sentenza 349 - pubblicazione in G. U. 31/10/2007- presidente Bile - relatore Tesaurò).

E' indubbio che le tre sentenze della Corte costituzionale costituiscono una pietra miliare nella storia del diritto convenzionale. Lo Stato da una parte, i pm e i giudici dall'altra sono tenuti ad attenersi alle norme e alle interpretazioni delle norme della Convenzione elaborate dalla Corte di Strasburgo. Le sentenze della Consulta sono vincolanti ed ineludibili. Anche la Cassazione, negli ultimi 20 anni, ha offerto interpretazioni (che pur non avendo la forza di quelle della Consulta) sono eloquenti nell'orientamento dei tribunali nazionali: «*Le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, salvo quelle il cui contenuto sia da considerarsi così generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate, sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano; la 'precettività' in Italia delle norme della Convenzione consegue dal principio di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale convenzionale per cui ove l'atto o il fatto normativo internazionale contenga il modello di un atto interno completo nei suoi elementi essenziali, tale cioè da poter senz'altro creare obblighi e diritti, l'adozione interna del modello di origine internazionale è automatica (adattamento automatico), ove invece l'atto internazionale non contenga detto modello le situazioni giuridiche interne da esso imposte abbisognano, per realizzarsi, di una specifica attività normativa dello Stato*» (Cass., sez. un. pen., 23 novembre 1988; Parti in causa Polo Castro; Riviste: Cass. Pen., 1989, 1418, n. Bazzucchi; Riv. Giur. Polizia Locale, 1990, 59; Riv. internaz. diritti dell'uomo, 1990, 419).

Ribadiscono ancora i supremi giudici della prima sezione penale, che si pongono su di una linea di continuità con gli enunciati delle Sezioni unite penali del 1988: «*Le norme della Convenzione europea, in quanto principi generali dell'ordinamento, godono di una particolare forma di resistenza nei confronti della legislazione nazionale posteriore*» (Cass. pen., sez. I, 12 maggio 1993; Parti in causa Medrano; Riviste Cass. Pen., 1994, 440, n. Raimondi; Rif. legislativi L 4 agosto 1955 n. 848; Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, art. 86). La suprema magistratura civile è dello stesso avviso: «*Le norme della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo, nonché quelle del primo protocollo addizionale, introdotte nell'ordinamento italiano con l. 4 agosto 1955 n. 848, non sono dotate di efficacia meramente programmatica. Esse, infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti, e, una volta introdotte nell'ordinamento statale interno, sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. E non può dubitarsi del fatto che le norme in questione - introdotte nello ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, non possono ritenersi abrogate da successive disposizioni di legge interna, poiché esse derivano da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e, come tali, sono insuscettibili di abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria*» (Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1998, n. 6672; Riviste: Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1998, 1380, n. Marzanati; Giust. Civ., 1999, I, 498; Rif. legislativi L 4 agosto 1955 n. 848). Anche la giustizia amministrativa ritiene che «*la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, resa esecutiva con la l. 4 agosto 1955 n. 848, sia direttamente applicabile nel processo amministrativo*» (Tar Lombardia, sez. III, Milano 12 maggio 1997 n. 586; Parti in causa Soc. Firenze c. Iacp Milano e altro; Riviste Foro Amm., 1997, 1275,, 2804, n. Perfetti; Colzi; Rif. legislativi L 4 agosto 1955 n. 848, artt. 6 e 13 L 4 agosto 1955 n. 848).

La Convenzione deve il suo successo al fatto di fondarsi su un sistema di ricorsi – *sia da parte degli Stati contraenti sia da parte degli individui* - in grado di assicurare un valido controllo in ordine al rispetto dei principi fissati dalla Convenzione stessa. La Corte europea dei diritti dell'Uomo è in sostanza un tribunale internazionale istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali al quale può essere proposto ricorso per la violazione di diritti e libertà garantiti dalla Convenzione sia dagli Stati contraenti e sia dai cittadini dei singoli Stati.

Non solo gli articoli della Convenzione quant'anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che della prima è diretta emanazione, sono vincolanti per gli Stati contraenti. «*Le Alte Parti contraenti – dice l'articolo 46 della Convenzione – si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti*». Le sentenze formano quel diritto vivente al quale i giudici dei vari Stati contraenti sono chiamati ad adeguarsi: «*La portata e il significato effettivo delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli non possono essere compresi adeguatamente senza far riferimento alla giurisprudenza. La giurisprudenza diviene dunque, come la Corte stessa ha precisato nel caso Irlanda contro Regno Unito (sentenza 18 gennaio 1978, serie A n. 25, § 154) fonte di parametri interpretativi che oltrepassano spesso i limiti del caso concreto e assurgono a criteri di valutazione del rispetto, in seno ai vari sistemi giuridici, degli obblighi derivanti dalla Convenzione...i criteri che hanno guidato la Corte in un dato caso possono trovare e hanno trovato applicazione, mutatis mutandis, anche in casi analoghi riguardanti altri Stati*» (Antonio Bultrini, *La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo: considerazioni introduttive*, in *Il Corriere giuridico*, Ipsoa, n. 5/1999, pagina 650). D'altra parte, dice l'articolo 53 della Convenzione, «*nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Paese contraente o in base ad ogni altro accordo al quale tale Parte contraente*

partecipi». Vale conseguentemente, con valore vincolante, l'interpretazione che della Convenzione dà esclusivamente la Corte europea di Strasburgo. Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo: *"I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo"* (in Fisco, 2001, 4684).

10. I giornalisti italiani devono rifiutarsi di rispondere ai giudici sul segreto professionale, invocando, con le leggi nazionali, la protezione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e le sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte di Strasburgo. Il Codice di procedura penale (articolo 200) deve recepire Strasburgo. Pm e Gip devono indagare soltanto su chi (pubblico ufficiale) "spiffera" la notizia e non su chi (giornalista) la riceve in maniera pulita

E' diritto insopprimibile dei giornalisti quello di raccontare quel che accade, fatti e notizie *su questioni di interesse generale*. Questo principio, che è l'incipit dell'articolo 2 della legge professionale dei giornalisti italiani, è consacrato in una sentenza della Corte di Strasburgo. La libertà di scrivere è sacra e cammina di pari passo con l'osservanza della deontologia. Il rispetto del segreto professionale è una regola fondamentale perché sul rovescio garantisce il diritto dei cittadini all'informazione: *"E' diritto dei giornalisti quello di comunicare informazioni su questioni di interesse generale, purché ciò avvenga nel rispetto dell'etica giornalistica, che richiede che le informazioni siano espresse correttamente e sulla base di fatti precisi e fonti affidabili; costituisce, pertanto, un limite irragionevole alla libertà di stampa la condanna per ricettazione di giornalisti che, attenendosi alle norme deontologiche, abbiano pubblicato documenti di interesse generale pervenuti loro in conseguenza del reato di violazione di segreto professionale da altri commesso (nella specie, copia delle denunce dei redditi di un importante manager francese)"* (Corte europea diritti dell'Uomo, 21 gennaio 1999; Parti in causa Comm. europea dir. uomo c. Governo francese e altro; Riviste: Foro It., 2000, IV, 153).

La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e le sentenze di Strasburgo rendono forte il lavoro del cronista. Le vicende Goodwin, Roemen e Tillack sono episodi che assumono valore strategico. Quelle sentenze possono essere "usate", quando i giudici nazionali mettono sotto inchiesta, sbagliando, i giornalisti, che si avvalgono del segreto professionale. I giornalisti devono rifiutarsi di rispondere ai giudici in tema di segreto professionale, invocando, con le norme nazionali (legge n. 69/1963 e d.lgs. n. 196/2003), la protezione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo nonché le sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte di Strasburgo vincolanti per l'Italia come ha spiegato la Corte costituzionale con le sentenze 348 e 349/2007; 39/2008. Questa linea è l'unica possibile anche per evitare, come scrive il Tribunale penale di Treviso, di finire sulla graticola dell'incriminazione per violazione del segreto d'ufficio in concorso con pubblici ufficiali (per lo più ignoti), cioè con coloro che, - magistrati, cancellieri o ufficiali di polizia giudiziaria -, hanno "spifferato" le notizie ai cronisti. In effetti l'eventuale responsabilità, collegata alla fuga di notizie, grava solo sul pubblico ufficiale che diffonde la notizia coperta da vincoli di segretezza e non sul giornalista che la riceve e che, nell'ambito dell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la divulga. Va affermato il principio secondo il quale il giornalista, che riceve una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza incorrere nel reato previsto dall'articolo 326 del Cp. E' palese la differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto sia il corruttore. L'articolo 326, invece, punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve in maniera pulita e senza contropartite l'informazione e la fa circolare. Ferma restando, ad ogni modo, la prerogativa del giornalista di non rivelare l'identità delle proprie fonti. Il giornalista, che svela le sue fonti, rischia il procedimento disciplinare al quale non può, comunque, sfuggire per l'evidente violazione deontologica. Una lettura ragionevole dell'articolo 326 del Cp evita l'incriminazione (assurda) del giornalista per concorso nel reato (con il pubblico ufficiale... loquace) e le perquisizioni, arma ormai spuntata dopo le sentenze Roemen e Tillack della Corte di Strasburgo.

Il Codice di procedura penale, in base alla relativa legge-delega, *"deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale"*. Il Parlamento in sostanza, dopo le tre sentenze della Corte costituzionale appena citate, deve calare nel Codice le sentenze Goodwin, Roemen e Tillack nonché l'articolo 10 della Convenzione, abolendo il potere del Gip di interrogare il giornalista. Finirà la storia dei giornalisti arrestati e condannati perché difendono il segreto professionale anche come cittadini europei? L'articolo 200 del Cpp afferma il diritto del giornalista professionista al segreto sulle sue fonti fiduciarie, ma nel contempo autorizza il giudice a interrogarlo sulle sue fonti fiduciarie. Potere, questo, che fa a pugno con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della nostra corte costituzionale. Il Parlamento deve sancire una volta per tutte la regola in base alla quale il giornalista ha diritto al segreto professionale come gli altri professionisti. Punto e basta. Non una parola in più. Strasburgo ha spiegato perché è necessaria ed urgente questa svolta. La Corte costituzionale ha detto che l'Italia si deve adeguare.